

Si condividono i pensieri della Cara Collega Anna Maria Guglielmi.

non necessarietà di apertura di "nuovo" conti corrente dedicato poiché i sistemi esistenti già osservano i principi generali previsti dalla normativa, specie relativamente alla interpretazione che attiene al fine (teleologica) della norma: antiriciclaggio e tracciabilità totale.

pb

Caro Francesco,

ho letto la mail in merito all'applicabilità per noi Segretari roganti dell'art. 1 co. 63 L. n. 147/2013 e ti trasferisco le riflessioni che ho fatto al riguardo.

Dobbiamo partire dalla "ratio" dalla norma che è quella di tracciare le somme di denaro, a qualsiasi titolo ricevute dal notaio o "altro pubblico ufficiale" (onorari, accessori, rimborsi spese, contributi, e ogni somma di cui ha l'obbligo di annotazione ex L. n. 64/1934, l'intero prezzo o il saldo) in relazione agli atti pubblici o scritture private rispettivamente dallo stesso rogati o autenticate in relazione al trasferimento del diritto di proprietà o trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Lo stesso dicasi per le somme a titolo d'imposta in relazione alle dichiarazioni di successione. L'intento evidente è quello di evitare che si crei confusione tra tali somme ricevute dal pubblico ufficiale de quo per

ragione dalla sua professione e quelle a lui appartenenti a titolo personale obbligando a farle transitare in un conto corrente dedicato. Se la mia interpretazione della ratio della norma è corretta sono altrettanto evidenti le ragioni che indicano come tale disposizione

non

si applichi

a

i

segretari comunali

pur rientrando questi nella categoria degli “altri pubblici ufficiali”:

noi

roghiamo unicamente quando è parte il Comune

,

da cui dipendiamo funzionalmente,

che soggiace alle regole della contabilità pubblica:

i pagamenti

vanno effettuati mediante la o

bbigatoria emissione

dei

“mandati”,

obbligo della

T

esoreria unica e in caso di utilizzo di conti correnti postali

obbligo

di riversare tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni, le somme ivi contenute in

Tesoreria

(Circolari del MEF n. 33/2008 e n. 11/2012): non c'è alcuna possibilità di confusione tra i redditi

del segretario rogante e i

“

diritti

”

o le

“

somme

”

versate

in Tesoreria Comunale

dai privati a titolo

lo di acquisto di immobili del C

omune o di vendita di immobili dei privati

al Comune.

Allora, forse, bisogna interpretare la locuzione “altro pubblico ufficiale” come riferito non al Segretario Comunale bensì a Il “Avvocato” o al “Dottore Commercialista” che in base alla normativa vigente p

uò svolgere le medesime funzioni in quanto <<delegato dall'autorità giudiziaria>> alle vendite all'asta

(v. art. 1 co. 63

lett

. a) in fine, L. n. 147/2013)

.

Pertanto, ritengo come Segretario Comunale di non dover fare aprire al Comune alcun conto corrente dedicato nel caso mi dovessi trovare a rogare o autenticare per conto dell'ente contratti di cessione bonaria o di acquisto o di vendita di beni immobili.

Cordialità a te e ai colleghi. Anna Maria Guglielmi

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (1).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Comma 63

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in

relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui all'articolo 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.